



COMUNE DI DIMARO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCUMULO E SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEL LETAME.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 09 dd.20.02.2015

°

Disciplina dell'accumulo e spargimento dei liquami e del letame.

Art. 1

I liquami degli allevamenti zootecnici prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in vasche a completa tenuta o in bacini di Accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.

Tali bacini di accumulo o vasche dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame e del letame prodotto dagli allevamenti in sei mesi, tenuto conto anche delle acque meteoriche e di produzione che in essi confluiscono.

I nuovi bacini o vasche di accumulo dei liquami e letame, se aperti dovranno essere recintati ed ubicati a distanza di 150 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti).

Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati a distanza adeguata dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare le dispersioni di colaticcio sul suolo, nelle acque e nelle strade pubbliche.

Art. 2

La quantità massima di liquame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee e arboree) non può superare il limite di 1000 ettolitri per ettaro con due spargimenti per anno, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.

In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti, in proprietà o in affitto, alla propria azienda che, eventualmente, nei terreni di altre aziende.

Art. 3

Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) dovrà essere attuato in modo da assicurare la loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali sotterranee non subiscano degradazione o danno.

E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi dall'uomo.

Lo spargimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purché direttamente utili alla produzione agricola.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.

Lo spargimento di liquame o letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture.

Lo spargimento dei liquami deve essere effettuato con lo scarico normale. E' vietato l'uso del gettone.

Lo spargimento del letame deve avvenire inoltre alle seguenti condizioni:

- a) il letame deve essere stoccato per almeno 6 mesi prima di effettuare lo spargimento, al fine di garantirne la maturazione;
- b) il deposito di letame va fatto per almeno due mesi su platea impermeabile in calcestruzzo realizzata in modo da consentire che il percolato si diriga verso apposite vasche di raccolta;
- c) possono essere effettuati, dopo due mesi di deposito su platea impermeabile, depositi provvisori su terreno alle seguenti condizioni:

- 1) la distanza minima del deposito deve essere di almeno **50 metri da acque superficiali** e comunque deve essere garantito il fatto che il deflusso del colaticcio non avvenga in acque superficiali;
- 2) la distanza dalle abitazioni, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda, deve essere di almeno 75 metri;
- 3) la distanza dalle strade di uso pubblico deve essere **di almeno 25 metri** e il colaticcio non deve defluire verso la strada;
- 4) il deposito deve essere effettuato su terreni adibiti ad usi agrari ed in posizione diversa di anno in anno;
- 5) attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o un'arginatura perimetrale che isoli idraulicamente l'accumulo dal reticolo superficiale;

Art. 4

Ai fini delle disposizioni previste dal successivo art. 5, il territorio comunale viene suddiviso nelle due seguenti zone:

Zona A: comprendente i terreni fino a 75 metri dagli abitati, parchi e giardini.

Zona B: comprendente tutti gli altri terreni

Art. 5

E' fatto divieto assoluto di spargere fertilizzanti organici nei seguenti periodo:

per la zona A:

non è consentito lo spargimento del liquame;

Per la zona B:

è consentito lo spargimento del liquame dal 1 ottobre al 30 maggio di ogni anno.

Art. 6

E' fatto assoluto divieto di spargere i fertilizzanti organici di cui al precedente articolo 3:

1. all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
2. Per una fascia di rispetto dei centri, nuclei abitativi e delle abitazioni, di metri 75 nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo (per letame maturo si intende quello prodotto da almeno 6 mesi). Comunque se lo spargimento dei

liquami è effettuato a distanza tra i 75 ed i 100 metri dagli insediamenti civili è obbligatorio effettuarlo in giorni piovosi e eventualmente fresare il terreno qualora se ne ravvisi la necessità su ordinanza del Sindaco.

3. Per una fascia di rispetto di 150 metri dalle strutture od attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
4. Nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche.
5. Per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 20 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido.
6. Per una fascia di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali di 5 metri.
7. Nelle aree ricoperte da bosco.
8. Sui terreni coperti di neve;
9. In quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni diano luogo a fenomeni di ruscellamento.
10. Per una fascia di rispetto dalle abitazioni e/o luoghi di lavoro di 15 metri in caso di letame maturo.

Art. 7

E' fatto divieto assoluto di operare miscele di liquame prima delle ore 22.00 e dopo le ore 8.30, salvo che nei periodi in cui è consentito lo spargimento dei liquami e solo per le operazioni a tale scopo connesse.

Art. 8

I trasporti di letame per l'allontanamento dallo stesso dalla stalla o dalla concimaia ai depositi in campagna nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre (compresi), non potranno essere effettuati dalle ore 10.00 alle ore 22.00 transitando nei centri abitati.

Sono vietati i trasporti e spargimenti di fertilizzanti organici dal 1 luglio al 30 agosto, dal 28 ottobre al 2 novembre, dal giovedì santo al martedì (compresi) dopo Pasqua, dal 20 dicembre al 10 gennaio, nè potranno essere effettuati **nei giorni di Sabato e festivi**.

Art. 9

I proprietari di mezzi ed attrezzature per il trasporto di letame o liquami, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia della sede stradale. In difetto, provvederà l'Amministrazione comunale, addebitando agli interessati le spese relative, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento e dal Codice della Strada.

Art. 10.

E' vietato il lavaggio delle attrezzature indicate nel precedente art. 9 nei centri abitati, ad esclusione delle sedi dell'azienda agricola, in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane pubbliche e nelle aree di rispetto dell'opera di presa degli acquedotti.

Art. 11

Su richiesta documentata dell'interessato, per comprovata ed indifferibile esigenza, il Sindaco è autorizzato a concedere, in via del tutto eccezionale, deroghe al presente regolamento, stabilendo precise modalità operative e comunque nel rispetto delle norme (di grado superiore) vigenti in materia.

Art. 12

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata alla Polizia Locale territorialmente competente e tutti gli organi di pubblica sicurezza.

TITOLO II°

Vigilanza e sanzioni.

Art. 13

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporta la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1. 200,00, sanzioni che si raddoppiano nei casi di recidiva e nei casi di comprovata gravità, ferme restando le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di inquinamento ambientale e le altre norme di ogni ordine e grado previste dal nostro ordinamento giuridico.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alle disposizioni della Legge n.689/1981 e s.m..

Art.14

Il presente Regolamento sostituisce previsioni eventualmente contenute in precedenti disposizioni regolamentari nelle materie trattate.